




COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 29 X 2010
SG-Greffe (2010) D/ 17188



RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA PRESSO L'UNIONE
EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15

1040 - BRUXELLES

Oggetto: Aiuto di Stato n. N 251/2010 – Italia

Il Segretariato Generale ha il pregio di trasmettere in allegato, per cortese inoltro al Ministro degli Affari Esteri una decisione della Commissione relativa all'oggetto suindicato.

Per la Segretaria Generale,

Karl VON KEMPIS

All.: C(2010) 7303



COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, 28.10.2010
C(2010) 7303

**Oggetto: Aiuto di Stato - Italia, Toscana
N 251/2010 – Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli"**

Signor Ministro,

La informo che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure in oggetto.

Per adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni di seguito illustrate.

1. PROCEDIMENTO

Con lettera del 15 giugno 2010 inviata per posta elettronica e protocollata lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione le misure in oggetto, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Ulteriori informazioni sono state trasmesse con lettera inviata il 20 settembre 2010, protocollata lo stesso giorno.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

(1) Imboschimento di terreni agricoli.

2.2. Base giuridica

(2) Le misure si inseriscono nel quadro del programma di sviluppo rurale della regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 approvato con decisione della Commissione C(2007)4664 del 16 ottobre 2007.

2.3. Bilancio

(3) L'importo delle misure è pari a 4 500 000 EUR, così suddiviso:

S.E. On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
IT – 00194 Roma

2011: 1 milione EUR
2012: 1,5 milioni EUR
2013: 2 milioni EUR

2.4. Durata

- (4) Le misure interessano un periodo compreso tra la data di approvazione della Commissione e il 31 dicembre 2013.

2.5. Obiettivi, beneficiari e contenuto

Obiettivi

- (5) Con questa misura si intende riconvertire le superfici agricole incentivando la realizzazione di piantagioni con specie forestali autoctone al fine di conservare la biodiversità, tutelare qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde, ridurre i gas serra, ridurre l'inquinamento del suolo e dell'aria, tutelare il suolo dall'erosione. Conformemente all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1974/2006, le autorità italiane hanno confermato che il regime è compatibile con gli obiettivi dei siti Natura 2000.
- (6) L'obiettivo specifico che la misura persegue prioritariamente è quello di "contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici". La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
- "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate" (in quanto la misura sostiene la costituzione di aree boschive e la rinaturalizzazione);
 - "riduzione dell'erosione del suolo" (in quanto la misura sostiene l'impianto di boschi a finalità protettive).

Beneficiari

- (7) Tra 501 e 1000 imprenditori Agricoli Professionali (IAP), proprietari o affittuari di terreni agricoli, singoli o associati, compreso enti pubblici e altre persone giuridiche di diritto pubblico.
- (8) Ai fini di quanto disposto dall'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/05 e dell'art. 31 comma 3 del Reg. CE 1974/06 e per la determinazione dell'importo del premio annuale spettante per il mancato reddito, per l'identificazione della figura dell'agricoltore si deve far riferimento al Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/04 e successive modifiche, relativo all'Imprenditore Agricolo Professionale.
- (9) Pertanto, per agricoltore si deve intendere l'Imprenditore Agricolo Professionale, cioè colui il quale:
- ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c. (nel caso di aziende situate in zona svantaggiata, detta soglia è ridotta al 25%);

- dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c. (nel caso di aziende situate in zona svantaggiata, detta soglia è ridotta al 25%).

Contenuto

- (10) La misura sostiene il primo imboschimento di superfici agricole, con creazione di superfici classificabili come 'aree forestali' secondo la normativa regionale, mediante:
- (a) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con latifoglie e/o conifere, con ciclo superiore o uguale a 15 anni;
 - (b) realizzazione di impianti arborei per la tutela idrogeologica e il miglioramento ambientale, con ciclo superiore o uguale a 15 anni;
 - (c) realizzazione di impianti arborei, con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura (paesaggistica, antirumore, ecc.), in prossimità di canali, corsi d'acqua, infrastrutture lineari (strade, ferrovie, ecc.) o aree industriali, con ciclo superiore o uguale a 15 anni;
 - (d) realizzazione di impianti con piante micorrizzate con tartufi, con ciclo superiore o uguale a 15 anni;
 - (e) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo breve, con ciclo compreso fra 8 e 15 anni;
- (11) Tutti gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente le specie autoctone di cui all'allegato A della Legge Regionale 21 Marzo 2000 n. 39 e s.m.i. "Legge Forestale della Toscana", scelte in funzione della loro compatibilità con le caratteristiche pedo-climatiche dell'area di impianto, ad eccezione degli impianti di cui alla lettera e), per i quali possono essere utilizzate anche piante di *Populus x sp. pl.* (pioppi ibridi).

Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione

- (12) L'intervento è previsto sotto forma di:
- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuiti alla presente misura e attivato a prezzi di mercato
 - contributo a fondo perduto; il tasso di contribuzione è:
 - a) nel caso di proprietari o affittuari di terreni di proprietà privata, o affittuari/concessionari di terreni agricoli di proprietà pubblica:
 - (1) sostegno delle spese di impianto pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2);
 - (2) premio annuale per ettaro, per un periodo massimo di 5 anni, pari al 70% del costo totale ammissibile per l'esecuzione delle cure colturali (vedi tabella n. 2);
 - (3) premio annuale per ettaro per un periodo di 15 anni, volto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento, pari a:

Tabella n.1 superfici ordinarie

ZONA ISTAT	Agricoltori (ettaro/anno)	Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (ettaro/anno)
Pianura	286,00 €	150,00 €
Collina	212,00 €	150,00 €
Montagna	104,00 €	104,00 €

Tabella n.1bis superfici interessate dalla coltura del tabacco in almeno una annata nel periodo 2005/20091

ZONA ISTAT	<u>Agricoltori</u> (ettaro/anno)	<u>Altre persone fisiche o giuridiche</u> <u>di diritto privato</u> (ettaro/anno)
Pianura	700,00 €	150,00 €
Collina	700,00 €	150,00 €

b) nel caso di imboschimenti con cicli inferiori ai 15 anni il sostegno, di cui ai punti precedenti, è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).

c) nel caso di imboschimenti realizzati su terreni agricoli di proprietà pubblica ed eseguiti da persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2). In conformità con quanto stabilito dall'articolo 55 del Regolamento (CE) 1974/06 le autorità italiane hanno confermato che le spese tecniche sono ammissibili quando direttamente collegate e connesse all'operazione finanziata (in questo caso specifico all'impianto) e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Tabella n. 2

Tipologia di impianto	Spesa massima ammissibile per costi di impianto	Entità del contributo massimo concedibile per costi di impianto	Spesa massima annua ammissibile per le cure colturali	Entità del contributo annuo massimo concedibile per le cure colturali
4.a) Impianti di arboricoltura da legno con ciclo superiore o uguale a 15 anni	7500,00 €	5.250,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
4.b) Impianti arborei con ciclo superiore o uguale a 15 anni	7500,00 €	5.250,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
4.c) Impianti arborei con ciclo superiore o uguale a 15 anni	7500,00 €	5.250,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; max 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno
4.d) Impianti con piante micorrizzate con tartufi	8.500,00	5.950,00 €	1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno	840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno

¹ Tali valori rappresentano il mancato reddito derivante dall'applicazione delle misure in oggetto e da cui far discendere l'ammontare dei relativi pagamenti previsti (calcoli ripresi nella proposta di modifica del Piano di sviluppo rurale della Toscana).

4.e) Impianti di arboricoltura da legno con ciclo inferiore ai 15 anni	4.600,00 €	3.220,00 €	Non previsto	Non previsto
--	------------	------------	--------------	--------------

- (13) In conformità con il Reg. CE 1698/2006:
- i contributi e i premi annui concessi sono contenuti nei limiti previsti dal Reg. (CE) 1698/05;
 - è imposto il divieto di erogare premi per manutenzione e di perdita di reddito agli impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata e agli enti pubblici;
 - è imposto il divieto di erogare sostegno previsto agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento o per l'impianto di abeti natalizi.
- (14) Le autorità italiane hanno indicato che può essere concesso un aiuto solo per attività intraprese dopo che (a) il regime sia stato dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione, (b) sia stata presentata una domanda di aiuto all'autorità competente e (c) la domanda sia stata accettata dall'autorità competente in un modo che la obblighi a concedere l'aiuto.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

Esistenza di un aiuto di Stato

- (15) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sancisce che sono incompatibili con il mercato interno "nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (16) Misura concessa dallo Stato: la misura è concessa dalla regione Toscana, organismo decentrato dello Stato, attraverso l'utilizzo di fondi pubblici.
- (17) Misura che favorisce talune imprese o talune produzioni: la misura in questione si applica a entità di diritto pubblico e privato che, nella misura in cui esercitano un'attività economica, costituiscono delle imprese, ed è mirata a una produzione specifica, cioè la produzione forestale.
- (18) Misura che incide sugli scambi e falsa o minaccia di falsare la concorrenza: la misura in questione conferisce un vantaggio ai produttori locali rispetto ad altri produttori comunitari che non ricevono il medesimo sostegno. Il settore di cui trattasi è il settore forestale, che è aperto alla concorrenza a livello comunitario e, di conseguenza, è molto sensibile ad ogni misura adottata a favore della produzione di uno Stato membro².
- (19) Per questi motivi la Commissione conclude che la misura in questione rientra nell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e costituisce un aiuto di Stato.

Compatibilità dell'aiuto

² Nel 2005, l'Italia ha importato 5 620 000 m³ di legname tondo da paesi UE e 3 430 000 m³ da paesi terzi. Le esportazioni ammontano rispettivamente a 15 000 e 10 000 m³ (dati Eurostat).

- (20) L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".
- (21) Il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, non è applicabile perché non riguarda gli aiuti destinati al settore forestale. Pertanto, la Commissione esamina il regime di aiuti notificato alla luce della sezione VII.C degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013³ (di seguito "gli orientamenti"), che stabilisce le condizioni di ammissibilità degli aiuti nel settore forestale.

Clausola di standstill

- (22) Secondo il punto 16 degli orientamenti, qualsiasi aiuto deve presentare una componente di incentivo e l'aiuto non può essere concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dai beneficiari o per servizi già ricevuti.
- (23) Come previsto al punto 14 della presente decisione e come illustrato nella notifica delle autorità italiane, queste ultime hanno garantito che il regime sarà applicabile solo dopo l'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione e che l'aiuto sarà concesso esclusivamente per attività intraprese o per servizi ricevuti dopo che il regime sarà stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione.
- (24) Le autorità italiane hanno indicato che il regime di aiuti prevedeva la presentazione di una domanda all'autorità competente. L'aiuto può essere concesso esclusivamente per attività intraprese dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
- il regime di aiuti deve essere stato istituito e dichiarato compatibile con il TFUE dalla Commissione;
 - deve essere stata debitamente presentata una domanda di aiuto all'autorità competente;
 - la domanda deve essere stata accettata dall'autorità competente in modo da vincolare quest'ultima a concedere l'aiuto, con l'indicazione precisa dell'importo dell'aiuto oppure delle modalità di calcolo di tale importo. L'autorità competente può accettare una domanda solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o per il regime di aiuti non è esaurito.
- (25) Le condizioni di cui al punto 16 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.

Compatibilità dell'aiuto con la base giuridica

- (26) Secondo il punto 176 degli orientamenti, gli aiuti devono rispettare tutte le disposizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le pertinenti modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1974/2006 e non devono superare l'intensità massima ivi fissata. Nel caso di specie è di applicazione l'articolo 43.

³ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

- (27) A norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il regime può comprendere i costi di impianto, un premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni e un premio annuale per ettaro inteso a compensare il mancato guadagno per un periodo massimo di quindici anni. Le spese ammissibili previste dal regime in parola, descritte al punto 12 e seguenti della presente decisione, sono conformi alla disposizione citata.
- (28) Le autorità italiane hanno confermato che i costi di impianto includono le spese tecniche, ossia quelle spese che siano giustificate in quanto necessarie e direttamente connesse all'impianto. Risultano pertanto rispettate anche le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (29) Come indicato al punto 12 della presente decisione, conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, l'aiuto per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà di enti pubblici copre unicamente i costi di impianto.
- (30) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il sostegno non è concesso né ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, né per l'impianto di abeti natalizi. Il rispetto di entrambe queste condizioni è dimostrato al punto 13 supra.
- (31) A norma dell'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il sostegno a favore degli agricoltori o di altre persone fisiche ed entità di diritto privato è limitato ai massimali fissati nell'allegato dello stesso regolamento. Come indicato al punto 13 supra, detti massimali sono rispettati.
- (32) Inoltre, i terreni agricoli ammissibili all'aiuto sono debitamente definiti nel regime (cfr. punto 12) in conformità all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 e come richiesto nell'allegato II, punto 5.3.2.2.1, del medesimo regolamento.
- (33) Conformemente all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1974/2006, il regime è compatibile con gli obiettivi dei siti Natura 2000.
- (34) Come indicato sopra al punto 8, la definizione di "agricoltore" data dal regime corrisponde ai criteri di cui all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (35) Il regime definisce criteri tali da garantire che gli interventi progettati siano adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali (cfr. punti 10-11 supra), come richiesto nell'allegato II, punto 5.3.2.2.1, del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (36) Le autorità italiane hanno fornito la descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione, nonché del mancato guadagno da compensare (cfr. punti 12-13 supra), come richiesto nell'allegato II, punto 5.3.2.2.1, del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (37) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che siano rispettate le condizioni di cui ai punti 175 e segg. degli orientamenti e alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006. Per questo motivo, la Commissione è del parere che il regime di aiuti proposto possa beneficiare della deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

4. DECISIONE

- (38) La Commissione ha deciso di considerare gli aiuti in questione compatibili con il mercato comune, alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e di non sollevare obiezioni in proposito.
- (39) Ove la presente lettera contenga elementi riservati da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presupporrà il tacito assenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale
Direzione M – Legislazione agricola
Unità M.2 – Concorrenza
Loi 130 5/94A
B-1049 Bruxelles
Fax: 0032 2 29 67 672

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione



Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione